Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 1° giugno 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 19 febbraio 1940-XVIII, n. 472.

Revoca del riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale fascista inventori e riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto del Sindacato nazionale fascista degli inventori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 8 marzo 1937, n. 558, con il quale è stato concesso il riconoscimento giuridico all'Associazione nazionale fascista degli inventori, aderente alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e costituita quale Ente assistenziale ai sensi dell'art. 4, u. c., della legge 3 aprile 1926, n. 563, approvandosene lo statuto;

Vista la domanda con la quale la Confederazione suddetta ha chiesto che la predetta Associazione sia trasformata da Ente assistenziale in Sindacato di categoria;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130; la legge 20 marzo 1930, n. 206, e la legge 5 febbraio 1934, n. 163;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È revocato il riconoscimento giuridico, concesso col Nostro decreto 8 marzo 1937, n. 558, all'Associazione nazionale fascista degli inventori.

Art. 2.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e della legge 5 febbraio 1934, n. 163, al Sindacato nazionale fascista degli inventori e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'art. 4 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1379, sono applicabili anche nei confronti del Sindacato nazionale fascista degli inventori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, foglio 90. — MANCINI

Statuto del Sindacato nazionale fascista inventori

TITOLO I.

Costituzione - Scopi - Competenza.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative, è costituito, con sede in Roma, il « Sindacato nazionale fascista degli inventori ».

Esso ha la rappresentanza, nell'ambito della sua competenza territoriale, degli inventori la cui appartenenza alla categoria sia stata riconosciuta a norma dell'art. 2 del presente statuto.

Il Sindacato aderisce, in armonia col disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Fanno parte del Sindacato gli Enti ed Istituti assistenziali da esso eventualmente costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

Coloro che desiderano ottenere il riconoscimento della appartenenza alla categoria, debbono avanzare domanda al segretario del Sindacato.

Questi provvederà a sottoporre la domanda stessa alla decisione di apposita Commissione costituita presso la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e così composta:

a) di un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, di grado non inferiore al 4°, con funzioni di presidente;
b) di un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;
c) del segretario del Sindacato nazionale fascista degli inventori;
d) di un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
e) di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
f) di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;
g) di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;
h) di un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;
i) di un rappresentante del Ministero degli scambi e valute;
l) del presidente (o un suo delegato) della Commissione centrale per l'esame delle invenzioni in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche.

I richiedenti debbono corredare la domanda:
a) dell'attestato di privativa o verbale di deposito della domanda relativa;
b) di documenti atti a comprovare che l'invenzione ha ottenuto il parere favorevole di merito della Commissione centrale per l'esame delle invenzioni o che essa abbia trovato applicazione presso l'Industria.

Alla Commissione spetta di deliberare i casi di eventuale perdita della qualifica di appartenenza alla categoria.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza, si propone;
a) di curare la tutela generale della categoria per cui è costituito e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;
b) di studiare e di risolvere i problemi economici e sociali relativi alla categoria stessa, ai fini di una valorizzazione sempre maggiore dell'attività inventiva italiana presso l'industria nazionale;
c) di dare parere, ove sia richiesto, circa il pagamento dei compensi per prestazioni fatte dagli appartenenti alla categoria, assistendo questi nelle eventuali controversie;
d) di promuovere esposizioni, mostre, concorsi, conferenze, pubblicazioni intese ad elevare la cultura e stimolare la genialità inventiva, nonchè a segnalare quei problemi tecnici sui quali è necessario si concentri l'attività degli inventori;
e) di svolgere azione assistenziale affinchè possano essere valorizzate e realizzate quelle invenzioni che abbiano ottenuto il parere favorevole di merito della Commissione centrale delle invenzioni presso il Consiglio nazionale delle ricerche;
f) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti la categoria inquadrata, nelle Corporazioni, Consigli, Enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalla legge e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;
g) di esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad esso demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione.

Per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, il Sindacato nazionale raggruppa i propri soci in Sindacati interprovinciali o provinciali.

TITOLO II.

Soci.

Art. 4.

Possono far parte del Sindacato, in qualità di soci, gli inventori:

a) che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'appartenenza alla categoria ai sensi dell'art. 2;
b) che abbiano compiuto gli anni 18;
c) che siano cittadini italiani;
d) che siano di buona condotta morale e politica e posseggano gli altri requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

Gli stranieri che posseggano i requisiti di cui alle lettere a), b), d) e che abbiano la residenza in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammessi come soci, ma non possono essere nominati ad alcuna carica o funzione direttiva.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato nazionale il quale deciderà sentito il segretario del Sindacato interprovinciale o provinciale.

Essa deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento dei contributi obbligatori e di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge o degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Contro la negata ammissione, l'interessato ha il diritto di ricorrere alla Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

L'iscrizione vale per tre anni consecutivi, e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno entro il 30 ottobre dell'ultimo anno del triennio in corso computabile dalla data d'iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 7.

I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 8.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 6;
b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;
c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 9.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni, o per disposizione di organismi superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci sono tenuti ad informare la loro attività produttiva ai principî dell'ordinamento corporativo fascista; ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della rispettiva competenza, dagli organi direttivi del Sindacato; ad osservare altresì scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

I soci, oltrechè essere tenuti a norma di legge alla piena osservanza delle clausole degli accordi collettivi stipulati dal Sindacato, debbono informare il Sindacato stesso di tutte le controversie che sorgano nell'applicazione delle clausole stabilite dagli accordi stessi, e in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I rapporti nell'interesse dei soci con le altre Associazioni sindacali per questioni comunque attinenti ai compiti del Sindacato sono mantenuti, esclusivamente, per il tramite di questo.

TITOLO III.

Sindacati periferici.

Art. 10.

I soci del Sindacato sono riuniti in Sindacati interprovinciali o provinciali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3.

Ciascun Sindacato interprovinciale o provinciale è retto da un segretario e da un Direttorio composto da quattro a sei membri.

Il segretario ed i componenti del Direttorio sono eletti dai soci residenti nella circoscrizione e durano in carica tre anni: la loro elezione è sottoposta a ratifica della Confederazione per il tramite del segretario del Sindacato nazionale.

Art. 11.

I compiti dei Sindacati interprovinciali o provinciali e le attribuzioni e il funzionamento dei rispettivi segretari e Direttorii saranno disciplinati con regolamento deliberato dal Direttorio del Sindacato nazionale ed approvato dalla Confederazione.

Nello svolgimento dei propri compiti i Sindacati interprovinciali o provinciali si avvalgono dei servizi e dell'assistenza delle locali Unioni.

TITOLO IV.

Organi sociali.

Art. 12.

Sono organi del Sindacato:

a) il Consiglio;
b) il Direttorio;
c) il segretario.

Art. 13.

Il Consiglio è costituito dai segretari dei Sindacati interprovinciali e provinciali e da due delegati per ciascuno dei detti Sindacati di primo grado scelti dai rispettivi Direttorii fra i propri componenti.

Partecipano di diritto al Consiglio il segretario ed i membri del Direttorio nazionale. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo od il resoconto morale della loro gestione.

Il presidente della Confederazione ha facoltà di intervenire o di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, ed in via straordinaria quando lo ritengano necessario il Direttorio ed il segretario del Sindacato o quando ne sia fatta richiesta dai sindaci o da almeno un terzo dei componenti.

La convocazione è fatta dal segretario del Sindacato mediante avvisi scritti diramati dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni in caso di urgenza.

La riunione del Consiglio è valida in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la riunione sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti il Consiglio.

Il presidente stabilisce di volta in volta il sistema da seguire per ogni votazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta.

Art. 14.

Il Consiglio ha il compito:

a) di deliberare sul programma generale del Sindacato e sulle questioni di maggiore importanza riguardanti la categoria;

b) di eleggere il segretario del Sindacato, i membri del Direttorio ed i sindaci;

c) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari e sul conto consuntivo;

d) di deliberare, nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge in vigore, l'applicazione e la misura dei contributi che i soci potranno essere tenuti a corrispondere;

e) di deliberare sulle modifiche del presente statuto;

f) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal segretario e dal Direttorio;

g) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità.

Art. 15.

Il Direttorio del Sindacato si compone del segretario che lo presiede e di nove membri, dei quali sette sono nominati dal Consiglio fra gli iscritti al Sindacato e due sono designati tra gli appartenenti alla categoria, rispettivamente, uno dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e uno dai G.U.F.

I membri del Direttorio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle riunioni del Direttorio possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

Il Direttorio si riunisce — su convocazione del segretario — normalmente una volta ogni trimestre, straordinariamente tutte le volte che il segretario crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di non meno della metà dei membri, oltre il segretario.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, il Consiglio, convocato entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Art. 16.

Spetta al Direttorio:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari del Sindacato in armonia con le direttive del Consiglio;

b) di deliberare non oltre il 30 settembre di ogni anno il bilancio preventivo del Sindacato; in tale sede il Direttorio può delegare al segretario i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

c) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

d) di deliberare sui criteri informatori degli accordi sulle prestazioni di attività degli inventori, che debbano essere stipulati dalla Confederazione;

e) di prendere infine ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che sia ad esso sottoposto dal segretario.

In caso di urgenza il Direttorio esercita i poteri del Consiglio. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prossima riunione.

Art. 17.

Il segretario del Sindacato è eletto dal Consiglio; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli dirige e rappresenta il Sindacato tanto nei rapporti interni che in quelli esterni; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e del Direttorio; provvede a quanto attiene alla osservanza della disciplina sociale ed adempie a tutte le funzioni che gli siano affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali o dalla Confederazione.

Il segretario è di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio.

In caso di assenza o di impedimento egli è sostituito da un membro del Direttorio da lui designato.

La nomina del segretario diventa definitiva dopo l'approvazione a termini di legge. L'approvazione è richiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 18.

Possono essere eletti alle cariche sociali coloro che appartengono a categorie rappresentate dal Sindacato o che comunque ne siano la espressione.

Essi non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutti gli eletti alle cariche sociali possono essere, alla scadenza, confermati, osservata peraltro la procedura stabilita per le nomine a norma dei precedenti articoli.

TITOLO V.

Patrimonio e amministrazione.

Art. 19.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengono in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo sino a che non siano erogate.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del segretario, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 20.

Le entrate del Sindacato sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi ad esso spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da esso incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendita, pubblicazioni, ecc.).

Per l'impiego delle somme eccedenti il fabbisogno ordinario dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 21.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa e per l'educazione nazionale dei soci;

b) le altre spese o contribuzioni dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere in nessun caso il 20 per cento delle entrate effettive ordinarie del Sindacato.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse della categoria rappresentata.

Art. 22.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del segretario e delle altre persone contemplate agli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 23.

Il Sindacato potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui il Sindacato è costituito.

TITOLO VI.

Disposizioni disciplinari.

Art. 24.

Il segretario del Sindacato periferico ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto e dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Direttorio del Sindacato periferico.

Art. 25.

Il Direttorio del Sindacato periferico ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a tre mesi al socio il quale violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori, oppure, dopo l'applicazione della censura, non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Quando a carico di un socio sia pendente un provvedimento giudiziario penale, con delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pubblicazione della sentenza definitiva — deve essere applicata d'ufficio dal segretario del Sindacato periferico se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del Direttorio del Sindacato stesso applicarla, avuto riguardo alla natura ed alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al segretario del Sindacato nazionale il quale deciderà sentito il Direttorio.

Art. 26.

Il segretario del Sindacato nazionale, su proposta del Direttorio del Sindacato periferico, ha facoltà di deliberare, sentito il proprio Direttorio, l'espulsione di un socio:

a) per la recidiva sulle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione, ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per condanna passata in giudicato riportata per i delitti di cui all'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le esclusioni previste dall'articolo stesso, e, in genere per qualsiasi condanna passata in giudicato che importi la interdizione perpetua e la libertà vigilata;

c) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione;

d) per mancanza contro l'onore o per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di sentimento nazionale o di senso morale;

e) per manifestazioni compiute che pongano il socio in condizioni di incompatibilità con le direttive generali del Governo.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio inscritto al P.N.F. saranno applicate le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 27.

Il Direttorio del Sindacato nazionale ha facoltà di applicare con deliberazione motivata la censura ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti dei Sindacati periferici i quali non ottemperino con la dovuta diligenza oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dal Sindacato nazionale nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura e di sospensione l'interessato ha il diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni per il tramite della Confederazione.

Art. 28.

Il Direttorio delibera la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti dei Sindacati periferici nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di senso morale o di sentimento nazionale e si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 29.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal segretario del Sindacato nazionale, dal Direttorio e da un terzo dei componenti del Consiglio. In quest'ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al segretario.

Sulle proposte di modifica dovrà deliberare il Consiglio del Sindacato nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti il Consiglio.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 30.

Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso verranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 31.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto della Confederazione, le deliberazioni di questa e, in mancanza, le norme di legge ed i principî del diritto vigente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

REGIO DECRETO 29 aprile 1940-XVIII, n. 473.
Norme per la formazione e per la tenuta dell'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il testo unico di leggi per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Visto il regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, numero 1138;

Vista la legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1886, che istituisce l'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'iscrizione all'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo è richiesta dagli interessati con domanda su carta da bollo da L. 6 presentata alla Prefettura della provincia di residenza e diretta al Ministero delle finanze.

Alla domanda dovranno essere allegati la bolletta comprovante l'avvenuto pagamento presso l'Ufficio del registro della tassa di L. 50 di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1939, n. 1886, nonchè i seguenti documenti in carta legale o legalizzati ai sensi del R. decreto 19 novembre 1914, numero 1290:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato generale del casellario giudiziario e certificato di moralità rilasciato dal podestà, entrambi di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda d'iscrizione;

c) certificato d'iscrizione alle organizzazioni sindacali per le persone o ditte che siano già appaltatrici di gestioni di imposte di consumo;

d) certificato d'idoneità morale e politica rilasciato dal prefetto sentito il segretario federale del Partito Nazionale Fascista;

e) certificato dell'Ufficio provinciale delle corporazioni attestante la capacità tecnica e finanziaria dell'aspirante all'iscrizione e la sua attività specifica;

f) certificato del prefetto attestante l'inesistenza delle incompatibilità previste ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 17 e 18 dell'art. 77 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175;

g) certificato della cancelleria del tribunale competente, di data non anteriore a due mesi da quella della domanda di iscrizione, attestante che l'aspirante non trovasi in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato.

Art. 2.

Le società legalmente costituite dovranno inoltre produrre copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonchè un certificato del competente tribunale dal quale risulti che l'atto costitutivo e lo statuto sono quelli depositati e aggiornati ai sensi degli articoli 91 e 96 del Codice di commercio.

Per le dette società i certificati di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *f*), del precedente articolo debbono essere prodotti per ciascun componente ove si tratti di società in nome collettivo o per i soli soci accomandatari ove si tratti di società in accomandita.

Per le società anonime i detti certificati debbono riferirsi alle persone che ai sensi dello statuto ne hanno la rappresentanza legale.

Per i consorzi di esercenti di cui all'art. 89 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, i documenti di cui al secondo comma del presente articolo, ferma restando la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 77 dello stesso testo unico, debbono essere prodotti per tutti i componenti della delegazione consorziale. Dovrà inoltre essere prodotto l'atto costitutivo del consorzio.

Per le società cooperative e loro consorzi i detti certificati debbono riferirsi al presidente e al direttore. Dovrà ugualmente essere prodotto l'atto costitutivo della cooperativa o del consorzio.

Per le società di fatto i documenti devono essere prodotti a nome di ogni persona componente la società.

Per gli enti non espressamente enunciati nel presente articolo, i relativi documenti dovranno riferirsi ai presidenti, ai vice presidenti, ai direttori generali ed in genere alle persone che hanno la legale rappresentanza dell'ente.

L'Istituto nazionale per la gestione delle imposte di consumo (I.N.G.I.C.) è dispensato dal produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e seguenti dell'art. 1.

Art. 3.

Per le società, ditte, consorzi, o enti le ipotesi di indegnità morale e politica di cui all'art. 2 della legge 30 novembre 1939, n. 1886, debbono intendersi riferite alle persone indicate al precedente art. 2.

Resta ferma la disposizione di cui all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 4.

Le persone, le ditte e gli enti in genere che conducono più gestioni, debbono presentare tante separate domande in competente carta da bollo quante sono le gestioni tenute, corredandole di altrettante ricevute di pagamento delle rispettive tasse di concessione governativa di lire cinquanta ciascuna. E' però sufficiente che producano una sola serie di documenti in bollo.

I singoli componenti di una società di fatto possono ottenere l'iscrizione all'Albo degli appaltatori a titolo personale, purchè posseggano i requisiti di legge, restando dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *f*), dell'art. 1 del presente decreto, in quanto già prodotti dalla società. Insieme alla domanda, essi produrranno la quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa.

Art. 5.

E' in facoltà della Commissione istituita con l'art. 2 della legge 30 novembre 1939, n. 1886, ogni indagine sulla idoneità morale, finanziaria e tecnico-professionale degli iscritti all'Albo e degli aspiranti all'iscrizione.

A tale effetto la Commissione può chiedere la produzione dei contratti di appalto per la gestione delle imposte di consumo stipulati dagli iscritti all'Albo.

La Commissione è convocata dal presidente; le sue riunioni sono valide con l'intervento di almeno tre componenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza. A parità di voti prevale quello del presidente.

Ai componenti della Commissione sarà corrisposto per ogni adunanza un gettone di presenza nella misura di lire 25, con le riduzioni di legge. Al segretario sarà corrisposto un premio di operosità, ai sensi dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 6.

Gli appaltatori delle imposte di consumo riconosciuti idonei sono iscritti in ordine cronologico in apposito registro che costituisce l'« Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo » ed assumono un numero di iscrizione.

Ad ogni iscritto all'Albo viene rilasciato un certificato di iscrizione steso su carta da bollo da lire quattro, previo pagamento dei diritti di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1939, n. 1886.

Tale certificato, per essere presentato dai concorrenti al conferimento di appalti delle imposte di consumo, deve avere data non anteriore ad un mese.

Ai medesimi effetti, il certificato d'iscrizione non viene rilasciato quando l'appaltatore sia in istato di cessazione dei pagamenti o abbia in corso procedimento penale per uno dei reati previsti dall'art. 77 del testo unico per la finanza locale o procedimento di cancellazione ai sensi dell'art. 2 della legge 30 novembre 1939, n. 1886.

Art. 7.

Alla prima attuazione delle norme istitutive dell'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo, le domande di iscrizione ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, corredate dei prescritti documenti e quietanze delle tasse di concessione governativa, dovranno essere presentate alle Prefetture entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Le Prefetture le trasmetteranno entro trenta giorni al Ministero delle finanze.

Allo stesso Ministero e nello stesso termine, le Prefetture dovranno trasmettere l'elenco degli appaltatori esercenti nei Comuni delle rispettive Provincie, indicando per ciascuna gestione il nominativo della ditta appaltatrice, la sua sede legale, il genere di appalto e la data di scadenza del medesimo.

Trascorso il termine di sessanta giorni di cui al primo comma del presente articolo, gli appaltatori che non abbiano presentate le domande o pagate le corrispondenti tasse di concessione governativa e che, in forza degli articoli 1 e 3 della legge 30 novembre 1939, n. 1886, per l'esercizio delle proprie funzioni sono tenuti all'iscrizione all'Albo, decadono dalla facoltà di ottenere l'iscrizione con le modalità previste dal primo comma del richiamato articolo 3 della legge, incorrono nella pena pecuniaria prevista dall'art. 9 della legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, modificata dall'art. 1 del R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418, e la loro iscrizione resta assoggettata alle norme generali contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto. Sarà inoltre loro assegnato un termine per la presentazione delle domande documentate e delle ricevute comprovanti il pagamento delle tasse di concessione governativa.

Scaduto infruttuosamente il termine di proroga, i documenti per l'iscrizione saranno richiesti di ufficio, per mezzo delle prefetture, e la relativa spesa verrà posta a carico degli appaltatori inadempienti.

In caso di ritardato o mancato pagamento delle tasse di concessione governativa o delle pene pecuniarie o delle spese di cui al precedente comma, verrà proceduto sulla cauzione degli appaltatori inadempienti nei modi previsti dal testo unico per la finanza locale e dal regolamento di riscossione approvato col R. decreto 30 aprile 1936, n. 1138, emettendosi apposito mandato a favore dell'Ufficio del registro competente per territorio, che introiterà la somma con attribuzione al relativo capitolo di entrata.

Art. 8.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 30 novembre 1939, numero 1886, la prova di avere esercitato senza rilievi le effettive funzioni di appaltatore delle imposte di consumo, è data mediante certificato rilasciato dai prefetti su carta da bollo da lire quattro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, foglio 89. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 24 maggio 1940-XVIII.

Nomina del liquidatore e di tre membri del Collegio sindacale del Credito agricolo provinciale di Alessandria, in liquidazione, con sede in Alessandria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerato che è deceduto il comm. rag. Ettore Magnaghi, liquidatore di nomina assembleare del Credito agricolo provinciale di Alessandria, società anonima, in liquidazione con sede in Alessandria e che, per assicurare la necessaria speditezza della procedura, è opportuno provvedere, ai sensi dell'art. 86-bis del citato Regio decreto-legge, alla nomina di un nuovo liquidatore nonchè alla nomina dei membri del Collegio sindacale dell'azienda medesima in sostituzione dei signori Carlo Natta, Carlo Occella, prof. Giorgio Sirchia, rag. Luigi Bonelli e Dante Scelsi;

Decreta:

Il rag. Renato Molinatti fu Giovanni è nominato liquidatore del Credito agricolo provinciale di Alessandria, società anonima, in liquidazione secondo le norme ordinarie, avente sede in Alessandria; e i signori avv. Ciriaco Benzi fu Alessandro, rag. Giovanni Squarciafico fu Giovanni e rag. Emilio Marelli fu Eugenio sono nominati membri del Collegio sindacale dell'azienda stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2033)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che l'Eccellenza il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, in data 27 maggio 1940-XVIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 417, riguardante la facoltà accordata al Ministro stesso di stabilire, con sua ordinanza e in deroga alle vigenti disposizioni, le modalità per gli scrutini e per gli esami nelle scuole di ogni ordine e grado.

(2076)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 29 aprile 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Camillo Canali, console onorario del Manciukuò a Genova.

(2007)

In data 29 aprile 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Luigi Piscitelli, console onorario del Manciukuò a Napoli.

(2008)

In data 6 maggio 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor William L. Krieg, vice console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(2005)

In data 6 maggio 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor John L. Goshie, vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(2006)

In data 6 maggio 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Augusto Cosulich, console generale onorario di Thailandia a Trieste.

(2009)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di irrigazione di Banco in comune di Sanzeno, provincia di Trento

Con decreto Ministeriale 26 maggio 1940-XVIII, n. 1805, è stato approvato ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, lo statuto del Consorzio di irrigazione di Banco in comune di Sanzeno, provincia di Trento.

(2035)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Oristano, in liquidazione, con sede in Oristano (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 28 febbraio 1938-XVI con il quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale di prestiti di Oristano, con sede nel comune di Oristano (Cagliari), secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il proprio provvedimento in data 28 febbraio 1938-XVI col quale si è nominato il rag. Dante Carta commissario liquidatore della Cassa rurale suindicata;
Considerato che il cennato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Efisio Laconi è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Oristano, avente sede nel comune di Oristano (Cagliari), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del rag. Dante Carta.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Roma, addì 22 maggio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2020)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Caltanissetta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 28 febbraio 1939-XVII col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Caltanissetta, con sede nel comune di Caltanissetta;
Veduti i propri provvedimenti in data 28 febbraio 1939-XVII e 26 febbraio 1940-XVIII con i quali venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda e prorogate le loro funzioni;
Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Caltanissetta, avente sede nel comune di Caltanissetta, sono prorogate ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, fino al giorno 28 agosto 1940-XVIII.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2021)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castrofilippo (Agrigento)

Nella seduta tenuta il 9 maggio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castrofilippo (Agrigento) il signor Salvatore Provenzano fu Gaetano è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2023)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gibellina (Trapani)

Nella seduta tenuta il 13 maggio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gibellina (Trapani) il sig. Ignazio Fiorenza fu Girolamo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2024)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a posti di varie categorie e gruppi nel ruolo del Servizio speciale riservato

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, e 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visti i Regi decreti-legge 10 gennaio 1929-VII, n. 27, e 24 giugno 1929-VII, n. 1194, nonchè i propri decreti 10 luglio 1933-XI, 24 maggio 1938-XVI, e 14 aprile 1940-XVIII, concernenti l'ordinamento del Servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XI, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, e 29 giugno 1939-XVII, n. 898;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione e la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVI, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, concernente l'equiparazione del brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Vista la nota 18 aprile 1940, n. 32000, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza a bandire con la procedura di urgenza concorsi per l'assunzione di personale nei ruoli di gruppo *B* e *C* del predetto Servizio speciale riservato;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi per il conferimento dei posti appresso indicati:

A) *Concorsi per esami*:

215 posti di interprete aggiunto od ufficiale aggiunto (grado 11°, gruppo *B*);
2 posti di esperto aggiunto (grado 11°, gruppo *B*);
2 posti di elettrotecnico aggiunto (grado 11°, gruppo *B*);
3 posti di coadiutore interprete aggiunto (grado 12°, gruppo *C*);
1 posto di coadiutore esperto aggiunto (grado 12°, gruppo *C*).

B) *Concorsi per titoli*:

13 posti di coadiutore elettromeccanico aggiunto (grado 12°, gruppo *C*);
12 posti di inserviente.

Dai predetti concorsi sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Possono prendere parte:

1. — Ai concorsi per interprete aggiunto - ufficiale aggiunto - elettrotecnico aggiunto:

a) gli impiegati di ruolo di gruppo *C* del Servizio speciale riservato, che compiono, alla data del presente decreto, almeno quattro anni di servizio in detto ruolo, nonchè quelli non di ruolo di 2ª e 3ª categoria appartenenti al Servizio medesimo che abbiano compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato 38 anni se aspiranti interpreti aggiunti, 28 anni se aspiranti ufficiale aggiunto e 32 anni se aspiranti elettrotecnici aggiunti.

Gli aspiranti interpreti ed ufficiali aggiunti debbono essere muniti del titolo di scuola media superiore o di uno dei diplomi equivalenti previsti dall'ordinamento del Servizio stesso.

Gli aspiranti elettrotecnici aggiunti debbono essere in possesso del diploma del corso superiore dell'Istituto tecnico industriale (indirizzo meccanici-elettricisti-radiotecnici);

b) gli impiegati di ruolo di altre amministrazioni muniti del predetto titolo di scuola media superiore;

c) i cittadini regnicoli che abbiano adempiuto al servizio militare di leva, nonchè i residenti all'estero. Gli uni e gli altri devono possedere uno dei titoli di studio anzidetti e non devono aver superato l'età di 28 anni se aspiranti ufficiali aggiunti o di 32 se aspiranti interpreti aggiunti o elettrotecnici aggiunti.

Anche per gli aspiranti di cui alle lettere *b*) e *c*) è utile, per l'ammissione al concorso per interprete aggiunto il diploma di abilitazione ad esercitare funzioni di interprete presso il predetto Servizio speciale riservato.

2. — Al concorso per esperto aggiunto:

i cittadini italiani regnicoli o residenti all'estero in possesso del diploma di ragioniere, che non abbiano superato l'età di 28 anni e che abbiano adempiuto agli obblighi militari di leva.

3. — Al concorso per coadiutore interprete aggiunto:

a) gli impiegati non di ruolo di terza categoria che alla data del presente decreto facciano parte del Servizio speciale riservato, muniti di un titolo di scuola media inferiore, che abbiano compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato i 38 anni;

b) i cittadini italiani regnicoli che abbiano adempiuto al servizio militare di leva, nonchè i residenti all'estero; gli uni e gli altri che siano in possesso del titolo di scuola media inferiore o che non abbiano superato l'età di 32 anni.

4. — Al concorso per coadiutore esperto aggiunto:

i dipendenti statali di ruolo che alla data del presente decreto risultino addetti al Servizio speciale riservato da almeno due anni con mansioni proprie del personale di ruolo di gruppo *C* del predetto Servizio.

5. — Al concorso per coadiutore elettrotecnico aggiunto:

gli impiegati non di ruolo di 3ª categoria che alla data del presente decreto facciano parte del Servizio speciale riservato muniti del titolo di studio di scuola media inferiore, che non abbiano superato l'età di anni 32.

6. — Al concorso per inserviente:

i cittadini regnicoli, in possesso della licenza di scuola elementare, che non abbiano superato l'età di 30 anni. Saranno prescelti coloro che con documenti dimostrino di esercitare i mestieri di fabbro, falegname, muratore, autista.

Art. 3.

Ai posti d'interprete aggiunto e coadiutore interprete aggiunto possono altresì aspirare i cittadini italiani, che non abbiano superato l'età di 32 anni, muniti di titolo di studio di scuole estere riconosciuti validi, per l'ammissione agli impieghi statali di gruppo *B* e *C*, dall'Amministrazione, previo giudizio del Ministero dell'educazione nazionale.

Il riconoscimento di detti titoli sarà provocato dal Servizio speciale riservato allorquando gli perverrà la domanda di partecipazione ai concorsi, il cui accoglimento, pertanto, è subordinato alla validità che sarà attribuita al titolo di studio.

Art. 4.

I predetti limiti di età, previsti per ogni categoria di candidati, sono elevati di anni cinque:

1° per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

2° per i legionari fiumani;

3° per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

4° per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Tali limiti sono poi elevati ad anni 39:

1° per i mutilati ed invalidi di guerra 1915-18 e di quella in Africa Orientale Italiana o per la causa fascista, e per coloro che, in servizio militare, non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari;

2° per gli ex combattenti, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato a relative operazioni militari o quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

1° per coloro che risultino iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

2° per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono inoltre aumentati:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Non si applica alcun limite di età:

1° nei riguardi degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegati civili statali di ruolo o di dipendenti statali di ruolo che alla data medesima siano addetti da almeno due anni ai servizi inerenti ai ruoli del personale del Servizio speciale riservato;

2° nei riguardi del personale civile non di ruolo, in servizio alla data del presente decreto, che al 4 febbraio 1937-XV prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà pervenire al Servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri non oltre il termine di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati impiegati presso Amministrazioni statali faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, pel tramite degli uffici presso i quali prestano servizio.

Art. 6.

Nella domanda i candidati dovranno indicare:

a) cognome, nome e paternità;

b) luogo e data di nascita;

c) concorso cui intendono partecipare;

d) domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni e dichiarare:

1) di non appartenere alla razza ebraica;

2) quali specializzazioni eventualmente conoscano oltre la stenografia, lingue estere ed elettrotecnica previste dal presente bando.

Gli aspiranti a posti di interprete aggiunto, ufficiale aggiunto, elettrotecnico aggiunto, coadiutore interprete aggiunto e coadiutore esperto aggiunto che conoscano la stenografia, devono indicare altresì, se intendano sostenere prove di ricezione stenografica, indicandone la velocità.

Gli aspiranti ai posti di esperto aggiunto, elettrotecnico aggiunto, coadiutore esperto aggiunto e coadiutore elettrotecnico aggiunto che conoscano lingue estere, devono dichiarare se desiderino sostenere prove di traduzione indicando, all'uopo, le lingue nelle quali intendono essere esaminati.

Tutti indistintamente i candidati dei vari concorsi dovranno dichiarare di accettare, all'atto della nomina qualsiasi sede del Regno.

Art. 7.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti debitamente legalizzati da elencarsi nelle medesime:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da L. 8 legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2) certificato su carta bollata da L. 4, del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento oppure dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale.

Nel certificato medesimo dovrà risultare che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti oppure alla G.I.L. per l'anno XVIII, nonchè l'anno, il mese ed il giorno della relativa iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato, redatto anche su carta da bollo da L. 4, deve essere vidimato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero a cui è iscritto l'interessato, ovvero dal Segretario dei Fasci degli italiani all'estero, o da uno degli Ispettori centrali.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al Partito Nazionale Fascista.

I certificati di appartenenza al Partito Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dalla presentazione di detto certificato, purchè abbiano prodotto o producano, entro il termine di 60 giorni di cui sopra, il documento indicato al seguente n. 8, comprovante la loro mutilazione od invalidità.

Coloro che siano iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare il certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale, e vistato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

4) diploma originale o copia autentica notarile dei titoli di studio prescritti per il concorso cui si aspira;

5) certificato, in carta bollata da L. 4, di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza almeno da un anno. In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà del Comune ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato penale generale negativo, su carta bollata da L. 12, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re;

7) certificato medico su carta da bollo da L. 4 rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario comunale o da un medico condotto, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia difetti di udito o di vista e qualsiasi altra imperfezione, deve esserne fatta specifica menzione nel certificato.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità. Se rilasciato da un medico provinciale dovrà essere legalizzato dal prefetto, se da un medico militare dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o dal medico condotto, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal prefetto.

Per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

8) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 produrranno la semplice copia dello stato di servizio o del foglio matricolare; mentre coloro che siano ex combattenti della stessa guerra o che abbiano partecipato nei reparti combattenti della medesima o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV abbiano partecipato a relative operazioni militari, produrranno detta copia annotata delle eventuali benemerenze di guerra, con annessa la prescritta dichiarazione integrativa di cui alle circolari 588 del 1922 e 950 del 1936-XIV del Giornale militare, comprovante i servizi resi in zone di operazioni, nonchè, in originale od in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valor militare o della croce al merito di guerra.

I cittadini che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV dovranno comprovare tale partecipazione mediante apposita documentazione.

I legionari fiumani e gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra in sostituzione del servizio militare, dovranno dimostrare tale loro qualità.

Gli invalidi della guerra 1915-1918 e dell'A.O.I. e della causa nazionale e coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dimostreranno la loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della pensione, ovvero mediante il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi e mutilati vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, a condizione che la attestazione indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali.

I decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre copia del documento relativo alla concessione della medaglia o della promozione.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale o di coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, siano caduti in dipendenza di operazioni militari, ed i figli degli invalidi per le stesse cause, dovranno dimostrare la loro qualità; gli orfani di guerra mediante certificato su carta da L. 4, da rilasciarsi dal competente Comitato provinciale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, ed i figli degli invalidi mediante uno dei documenti di cui al precedente terzultimo comma, intestato a nome del padre del candidato;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal Prefetto.

I candidati celibi e i vedovi senza prole sono dispensati dal produrre tale documento;

10) dichiarazione se il concorrente si sia presentato o meno ad altro concorso per lo stesso impiego nel Servizio speciale riservato;

11) fotografia di data recente (formato visita) con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

12) curriculum vitae, dal quale risultino gli impieghi precedentemente coperti ed ogni altra attività esercitata.

I certificati di cui ai numeri 2, 5, 6, 7, 9 devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 3, 4, 8, 11 e copia dello stato matricolare rilasciato dal competente ufficio del personale.

Gli impiegati di ruolo e non di ruolo del Servizio speciale riservato, mentre sono dispensati dall'esibire quei documenti dei quali il Servizio medesimo sia già in possesso, presenteranno il certificato di cui al n. 3.

I concorrenti impiegati non di ruolo non appartenenti al servizio speciale riservato dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dal capo ufficio, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano in servizio permanente effettivo nella M.V.S.N. potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 6, una attestazione di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto, rilasciata dall'autorità da cui vi dipendono, dalla quale attestazione risulti che l'interessato è ufficiale della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo. In difetto di detta attestazione sono tenuti a presentare anche i documenti di cui ai ricordati numeri.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la domanda di cui all'art. 5 ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 8.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda, corredata dai documenti prescritti, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non ritenuti regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni, salvo per il titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'ufficio presso il quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove di produrre, prima di sostenerle, i documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il limite fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano i documenti dieci giorni prima dell'inizio degli esami.

Art. 9.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo cui aspirano.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto, non motivato ed insindacabile, non soggetto ad alcun gravame.

L'Amministrazione, peraltro, può ammettere i candidati agli esami scritti con riserva di deliberare successivamente, con provvedimento non motivato ed insindacabile, in merito alla definitiva loro ammissione al concorso.

Art. 10.

Gli esami per i vari concorsi consteranno delle seguenti prove scritte ed orali:

INTERPRETI AGGIUNTI

Prove scritte.

Sono oggetto delle prove scritte:

1) saggio di composizione di lingua italiana;

2) dettato di un brano di prosa moderna in ciascuna delle lingue estere conosciute.

Prova orale.

Sono oggetto della prova orale:

a) conversazione in ciascuna lingua estera conosciuta;

b) interpretazione di colloqui e di letture tenute dagli esaminatori nelle lingue conosciute dai candidati;

c) interrogazioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e sui principi fondamentali della organizzazione della Amministrazione dello Stato;

d) dattilografia.

UFFICIALI AGGIUNTI

Prove scritte.

Sono oggetto delle prove scritte:

1) lo svolgimento di un tema di lingua italiana;

2) lo svolgimento di un tema vertente su elementi di diritto privato, diritto pubblico e stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Prova orale.

La prova orale verterà:

a) sulle stesse materie di diritto previste per gli esami scritti;

b) dattilografia.

ESPERTI AGGIUNTI

Prove scritte.

Sono oggetto delle prove scritte:

1) svolgimento di un tema concernente le seguenti materie: ragioneria per le aziende pubbliche e private; amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

2) svolgimento di un tema concernente le seguenti materie:

a) nozioni fondamentali di diritto costituzionale, amministrativo e corporativo;

b) nozioni fondamentali di diritto civile con particolare riferimento alle obbligazioni;

c) nozioni fondamentali di diritto penale con particolare riferimento ai reati di peculato; concussione; corruzione; falso; truffa; appropriazione indebita; ricettazione;

d) nozioni di diritto commerciale.

Prova orale.

La prova orale verterà sulle stesse materie previste per gli esami scritti e comprenderà un esperimento di dattilografia.

ELETTROTECNICI AGGIUNTI

Prove scritte.

Sono oggetto delle prove scritte:

1) composizione italiana su tema avente relazione con le materie del programma d'esame;

2) svolgimento di un tema vertente sulle seguenti materie:

a) *Elettrotecnica e telefonia*: Elettricità ed energia - Stati elettrici dei corpi - Carica elettrica - Condensatori - Corpi isolanti e conduttori - Potenziale - Differenza di potenziale - Corrente elettrica - Forza elettromotrice - Lavoro e potenza - Legge di Ohm - Principi di Kirchoff - Unità di misura elettrotecniche fondamentali - Apparecchi di misura - Magnetismo - Elettromagnetismo - Induzione elettrostatica - Induzione elettromagnetica - Azioni fra correnti - Legge di Lenz - Correnti continue, variabile, alternata - Macchine elettriche ad induzione - Dinamo, motori ed alternatori - Trasformatori - Raddrizzatori - Gruppi convertitori - Rendimento delle macchine elettriche - Rappresentazione simbolica degli elementi costitutivi dei circuiti elettrici, con particolare riguardo a quelli telefonici - Linee telefoniche aeree ed in cavo - Concetto di attenuazione e di amplificazione - - Cenni elementari sulla pupinizzazione e Krarupizzazione dei circuiti - Cavi sottomarini - Elementi fondamentali costitutivi dell'apparecchio telefonico ad alimentazione centrale (manuale ed automatico) e locale - Cenni sulle centrali di commutazione telefonica urbana ed interurbana - Apparecchi di protezione per linee ed impianti telefonici - Principi fondamentali di radiotecnica - Concetti di impedenza, reattanza, impedenza caratteristica - Circuiti oscillanti - Concetto dei filtri elettrici e loro applicazione - Tubi elettronici e loro applicazione in telefonia e radio-telefonia.

b) *Principi di fisica, chimica, tecnologia meccanica*:

Fisica: Nozioni fondamentali di statica, cinematica e dinamica dei corpi solidi, liquidi e gassosi - Nozioni di acustica ed elettroacustica - Propagazione del suono e della luce.

Chimica: Fondamenti teorici della chimica - Principi generali di chimica in organica - Nozioni di chimica industrale con riferimento particolare all'aria, all'acqua, ai combustibili, ai lubrificanti, ai prodotti refrattari, ai materiali per guarnizioni ecc. - Pile ed accumulatori.

Tecnologia: Lavorazione dei metalli - Macchine ed utensili - Trattamento dei materiali metallici - Leghe - Saldature - Fusione.

c) *Matematica ed elementi di contabilità*: Calcolo numerico decimale e frazionario - Numeri complessi e loro riduzione in decimali e viceversa - Rapporti e proporzioni - Regola del 3 semplice e composto - Interesse semplice e composto - Sconto - Geometria piana e solida - Algebra elementare - Equazioni di primo e secondo grado - Logaritmi - Trigonometria piana.

d) Dattilografia.

N. B. — Il tema potrà constare di più parti, anche distinte, di cui una comprenda prevalentemente l'esecuzione di grafici o schemi da servire come esperimento di disegno.

Prova orale.

Oltre alla materia delle prove scritte saranno oggetto di quella orale:

Cultura generale - Nozioni sull'ordinamento politico ed amministrativo dello Stato italiano Cenni sulla costituzione e funzione delle Corporazioni - Principali norme vigenti in materia di infortuni sul lavoro - Cenni sull'organizzazione del servizio telefonico in Italia. Elementi di contabilità generale dello Stato con speciale riferimento alla contabilità dei materiali ed alla responsabilità dei consegnatari.

COADIUTORI INTERPRETI AGGIUNTI

Prove scritte.

Sono oggetto delle prove scritte:

1) composizione di lingua italiana;

2) dettato di un brano di prosa moderna in ciascuna delle lingue estere conosciute.

Prova orale.

Sono oggetto della prova orale:

a) conversazione in ciascuna lingua estera conosciuta;

b) interpretazione di colloqui e letture tenute dagli esaminatori nelle lingue estere conosciute dai candidati;

c) diritti e doveri degli impiegati civili ed organizzazione dell'Amministrazione dello Stato;

d) dattilografia.

COADIUTORI ESPERTI AGGIUNTI

Prove scritte.

Sono oggetto delle prove scritte:

1) saggio di composizione di lingua italiana;

2) tema vertente su nozioni circa l'organizzazione della Amministrazione dello Stato.

Prova orale.

Sono oggetto della prova orale, oltre alla materia di cui al n. 2 delle scritte:

a) principi fondamentali sui poteri dello Stato;

b) diritti e doveri degli impiegati civili;

c) dattilografia.

Art. 11.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che nelle prove scritte abbiano riportato una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 12.

Sono consentite prove facoltative di ricezione stenografica a velocità che i candidati come più sopra detto, dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso.

Dette prove danno diritto a punti di merito da determinarsi dalla Commissione anticipatamente.

Sono parimenti consentite prove facoltative di traduzione da lingue estere, senza uso del vocabolario, nei concorsi di esperto aggiunto, di elettrotecnico aggiunto e coadiutore esperto aggiunto, le quali prove danno diritto come quelle stenografiche, a punti di merito da determinarsi dalla stessa Commissione.

Art. 13.

La votazione complessiva utile ai fini della graduatoria sarà costituita dalla somma della media dei punti delle prove scritte, dal voto della prova orale e dai punti di merito delle facoltative di stenografia e di lingue estere.

Art. 14.

Le graduatorie dei singoli concorsi per esame saranno formate secondo l'ordine dei punti delle votazioni complessive predette, previa osservanza delle disposizioni vigenti riguardanti i titoli di preferenza per l'ammissione nei pubblici impieghi.

Art. 15.

Nel concorso per titoli per i posti di coadiutore elettrotecnico aggiunto, costituiscono titolo di merito:

1) il servizio prestato, con mansioni proprie di detta categoria, presso il Servizio speciale riservato;

2) i servizi resi presso gli uffici telefonici urbani od interurbani statali e sociali con le stesse predette mansioni;

3) la competenza specifica delle installazioni telefoniche;

4) le specializzazioni di elettrotecnica e di meccanica;

5) i titoli di studio superiori a quelli prescritti per l'ammissione nella categoria per la quale si concorre.

Art. 16.

Per i concorsi per titoli ai posti di coadiutore elettrotecnico aggiunto e di inserviente le rispettive graduatorie saranno determinate dalla somma dei punti di merito che la competente Commissione conferirà in base alle norme da essa preventivamente stabilite.

Dette graduatorie saranno compilate tenendo presenti le vigenti disposizioni riguardanti i titoli di preferenza per l'ammissione nei pubblici impieghi.

Art. 17.

All'approvazione delle graduatorie ed alla decisione di eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla loro pubblicazione, sarà provveduto con decreto Ministeriale.

Art. 18.

Le Commissioni dei concorsi per esame dispongono di dieci punti per ciascuna delle prove scritte ed orali obbligatorie e stabiliranno preventivamente quelli di merito per le facoltative.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Il diario delle medesime sarà concretato dalle Commissioni che ne daranno tempestivo avviso agli interessati.

Art. 19.

I vincitori del concorso per interprete aggiunto, ufficiale aggiunto e coadiutore interprete aggiunto, sono tenuti a frequentare un corso professionale di stenografia presso il Servizio speciale riservato per un periodo di almeno sei mesi, ed a prestare, dopo detto corso, il prescritto servizio di prova a norma delle vigenti disposizioni, salvo il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Per i candidati comunque addetti al Servizio speciale riservato, è considerato servizio di prova il periodo dei corsi da essi frequentato presso il Servizio medesimo.

Art. 20.

Al termine o durante il corso, come pure durante il periodo di prova, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, coloro che prima dell'inizio del corso erano già dipendenti statali di ruolo possono essere restituiti all'Amministrazione di provenienza ove riprendono la loro posizione giuridica ed economica, e quelli che non erano dipendenti statali di ruolo, possono essere licenziati senza che competa loro alcun diritto verso l'Amministrazione.

Art. 21.

Gli ammessi al corso stenografico, se dipendenti statali, continueranno, durante il corso medesimo, a percepire gli assegni dalle Amministrazioni cui appartengono; se non dipendenti statali, o comunque non provvisti di assegni, godranno della retribuzione

spettante per il periodo di servizio di prova di L. 802,35 per gli impiegati di gruppo *B* e di L. 614,16 per quelli di gruppo *C*, oltre all'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura ed ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 22.

Alla fine del periodo di prova gli idonei saranno nominati, in ordine di graduatoria, ai posti disponibili con le qualifiche inerenti alla categoria per la quale hanno concorso.

I nominati hanno diritto ai seguenti assegni:

	Interpreti aggiunti	Ufficiali aggiunti Esperti aggiunti Elettrotecnici aggiunti	Coadiutori interpreti aggiunti	Coadiutori esperti aggiunti Coadiutori elettrotecnici
	lire	lire	lire	lire
Stipendio annuale lordo . . .	10.670	10.670	7.370	7.370
Suppletivo serv. attivo lordo.	2.090	2.090	1.760	1.760
Indennità serv. speciale lordo (ridotta a norma di legge)	3.360	2.800	2.900	2.400
TOTALE . . .	16.120	15.560	12.030	11.530

Agli interpreti di più lingue estere il supplemento della indennità di servizio speciale stabilita dall'art. 4 del decreto 10 luglio 1933-XI, è aumentabile per ogni lingua conosciuta, di un decimo dell'importo annuo previsto per i singoli gradi e gruppi dal R. decreto-legge 24 giugno 1929-XII, n. 1194.

Oltre ai suddetti assegni spetta l'aggiunta di famiglia prevista dalle vigenti disposizioni e gli eventuali compensi per servizi speciali straordinari.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(2071)

MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

Concorso per n. 30 posti in convitti e orfanotrofi e per n. 470 borse di studio da conferirsi a carico dell'Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato.

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI

a) *Convitti e orfanotrofi*

I posti gratuiti in convitti e orfanotrofi (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1940-41 mediante concorso per titoli agli orfani dei personali civili e militari iscritti all'Opera di previdenza sono 30.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1940-XVIII.

L'assegnazione del posto diventa definitiva dopo la visita del sanitario dell'istituto.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Opera di previdenza assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni nonchè tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

b) *Borse di studio.*

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1940-41 agli orfani dei funzionari civili o militari, appartenenti a categorie iscritte all'Opera di previdenza, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 75 da L. 600 per le scuole elementari;
n. 125 da L. 1000 per le scuole medie di primo grado;
n. 15 da L. 1500 per il ginnasio superiore;
n. 60 da L. 2000 per il liceo, l'istituto tecnico superiore e l'istituto magistrale superiore;
n. 56 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore.

Sono inoltre da conferirsi sei borse da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre anni, riservate agli orfani degli iscritti.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1940-41 ai figli dei funzionari civili e militari iscritti all'Opera di previdenza, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 85 da L. 2000 per il liceo, l'istituto tecnico superiore e l'istituto magistrale superiore;
n. 40 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
n. 8 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre anni.

Avvertenze. — Per l'ammissione al concorso per posti in convitti ed orfanotrofi, nonchè per borse di studio per scuole elementari, scuole medie, università ed altri istituti d'istruzione superiore, l'aspirante deve aver conseguito l'ammissione o la promozione nella sessione estiva del corrente anno scolastico 1939-40 e non essere in ritardo con gli studi, premesso che il corso elementare si inizia a 6 anni compiuti.

Le domande per concorrere ai posti in convitti o in orfanotrofi, nonchè alle borse di studio per scuole elementari, per le scuole medie, per le università e per gli altri istituti di istruzione superiore, devono pervenire non oltre il 31 luglio 1940-XVIII alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza, via Goito n. 4, Roma.

Quelle per concorrere alle borse di studio per corsi di perfezionamento o di specializzazione devono pervenire alla Direzione generale non oltre il 30 novembre 1940-XIX.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute in tempo debito, o non regolarmente documentate non saranno prese in considerazione.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intenda concorrere e il corso di studio che si vuol seguire, e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'Ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'art. 65 del testo unico di leggi sull'Opera di previdenza approvato con Regio decreto 26 febbraio 1928-VI, n. 619.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani

1° estratto dell'atto di nascita del concorrente;
2° estratto dell'atto di morte dell'impiegato o del militare;
3° estratto dell'atto di matrimonio dei genitori del concorrente;
4° documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra; se appartenga alle organizzazioni della G.I.L. o al Partito Nazionale Fascista;
5° certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia anche non convivente. Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato, oppure assistito, a cura di qualche Ente;
6° il decreto col quale è stata liquidata alla vedova o agli orfani l'indennità o la pensione;
7° la copia dello stato di servizio dell'impiegato o del militare;
8° estratto dell'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori;
9° atto di nomina del tutore, se l'orfano è minorenne e privo di entrambi i genitori;

10° certificato dell'Autorità scolastica con i voti riportati per la ammissione o la promozione al corso da frequentare. Se l'aspirante trovasi già iscritto all'università od altro istituto superiore devesi unire un certificato con le seguenti indicazioni:

a) corso e anno a cui lo studente è iscritto;

b) elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per i corsi frequentati;

c) esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, col voto conseguito in ciascuna materia.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo

I figli degli iscritti all'Opera di previdenza, che desiderino concorrere ad una delle borse di studio per frequentare il liceo, l'istituto tecnico superiore e l'istituto magistrale superiore, l'università e gli altri istituti di istruzione superiore, devono unire alla istanza i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4, 5, 7 e 10, e una dichiarazione dell'amministrazione da cui risulti che l'iscritto è in attività di servizio.

Per partecipare al concorso suddetto occorre che l'ammissione o la promozione al corso da frequentare sia stata conseguita con una media non inferiore a otto decimi e che con la detta media siano stati superati gli esami di tutte le materie consigliate dalla Facoltà per i corsi frequentati.

Per quelli che già frequentino l'università o altro istituto superiore equipollente occorre inoltre che sia prodotto un certificato dell'Autorità scolastica dal quale risulti che è stato conseguito a suo tempo, in unica sessione e con una media generale non inferiore a otto decimi, il titolo di studio necessario per l'ammissione all'università o all'istituto superiore equipollente.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione degli orfani e dei figli di iscritti in servizio attivo.

Per concorrere alle borse di studio per i corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto gli orfani quanto i figli degli iscritti debbono inviare, oltre la domanda — nella quale debbono essere indicati il corso che si intende seguire e la località nella quale il corso stesso verrà tenuto — i documenti segnati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 7 (e, occorrendo, a seconda dei casi anche quelli indicati ai nn. 2, 6, 8 e 9) e un certificato della competente Autorità scolastica, dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea e in tutti gli esami speciali, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea, conseguita da non oltre due anni, non deve essere inferiore a otto decimi, nonchè una dichiarazione dell'università o dell'istituto di istruzione attestante che il corso indicato dall'aspirante è un corso di specializzazione o di perfezionamento postuniversitario, al quale possono iscriversi esclusivamente i laureati, e che verrà tenuto nell'anno accademico 1940-41.

I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

(2072) *Il direttore generale*: BONANNI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Diario delle prove scritte del concorso a nove posti di capotecnico aggiunto in prova e a dieci posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico della Regia aeronautica.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visti i decreti Ministeriali in data 23 settembre 1939-XVII, registrati alla Corte dei conti addì 9 ottobre 1939-XVII, registro n. 8 Aeronautica, fogli nn. 53 e 54 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 20 ottobre 1939-XVII, n. 246, con i quali sono stati indetti i concorsi per esame a:

9 posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico aggiunto (gruppo *B*, grado 11°);

10 posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico (gruppo *B*, grado 11°);

Visti i decreti Ministeriali 15 dicembre 1939-XVIII, registrati alla Corte dei conti addì 4 gennaio 1940-XVIII, registro n. 14 Aeronautica, fogli 43 e 42 con i quali il termine, stabilito dall'art. 4 dei decreti Ministeriali sopra citati, per la presentazione delle domande d'ammissione ai predetti concorsi veniva prorogato al 31 gennaio 1940-XVIII;

Visti i decreti Ministeriali 26 gennaio 1940-XVIII, registrati alla Corte dei conti addì 1° febbraio 1940-XVIII, registro n. 15 Aeronautica, fogli n. 185 e 186 con i quali il termine stesso veniva ulteriormente prorogato fino a tutto il 29 marzo 1940-XVIII;

Decreta:

Le prove scritte dei concorsi sottonotati avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni seguenti:

— Concorso a 9 posti di capotecnico aggiunto in prova: 3, 4 e 5 giugno 1940;

— Concorso a 10 posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova: 6, 7 e 8 giugno 1940

Roma, addì 25 maggio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
PRICOLO

(2090)

Diario delle prove scritte del concorso a 13 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale in data 21 novembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 26 novembre 1939-XVIII, registro n. 11 Aeronautica, foglio n. 392 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 7 dicembre 1939-XVIII, n. 284, col quale veniva indetto il concorso a 13 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica (gruppo *A*, grado 11°);

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 5 febbraio 1940-XVIII, registro n. 15 Aeronautica, foglio n. 293, col quale il termine stabilito dall'art. 4 del decreto Ministeriale sopra citato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso veniva prorogato fino alle ore 12 del giorno 30 marzo 1940-XVIII;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per 13 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 18, 19 e 20 giugno 1940.

Roma, addì 25 maggio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
PRICOLO

(2091)

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Graduatoria generale del concorso a 50 posti di alunno d'ordine nel ruolo del Ministero

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 3, di approvazione dei ruoli organici del personale del Ministero della cultura popolare;

Visto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1939-XVII, col quale fu indetto un concorso per esami a 50 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine (gruppo *C*);

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1939-XVII, col quale fu nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento di esame;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 50 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine (gruppo *C*) indetto con decreto Ministeriale 12 gennaio 1939-XVII:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
1	Ranieri Anna	9,775	7,79	17,565*
2	Tancredi Fernanda	8,775	8,00	16,775
3	Giorgetti Jone	8,775	7,90	16,675
4	Goretti Alfredo (coniugato)	9,85	6,72	16,57
5	Pomarici Russi Ada (avventizia dal 1° agosto 1933)	8,79	7,72	16,51
6	Guarino Alberto	8,90	7,54	16,44
7	Saccone Saverio	8,90	7,44	16,34
8	Berarducci Rosario (invalido di guerra)	9,225	7,10	16,325
9	Carlino Raffaele (coniugato)	8,80	7,50	16,30
10	Mazzella Enrico	8,45	7,57	16,02
11	Pratesi Maria	8,95	7,00	15,95
12	Segreto Luciana	8,41	7,50	15,91
13	Maffeo Gerardo	9,20	6,68	15,88
14	Ragusa Vittorio	8,45	7,42	15,87
15	Ragona Francesco	8,55	7,30	15,85
16	Bini de Bruyn Adriana (coniugata)	8,85	6,96	15,81
17	Mauro Cioni Alberta (coniugata)	8,10	7,60	15,70
18	Paoloni Guglielmo	8,35	7,30	15,65
19	Bisica Umberto	8,395	7,08	15,475
20	Cannata' Domenico	8,30	7,06	15,36
21	Juculano Giovanni	8,35	7,00	15,35
22	Terrevoli Vittorio	8,10	7,23	15,33
23	Castrignano Augusta (avventizia dal 1 febbraio 1935)	8,775	6,50	15,275
24	Pieruz Maria (orfana di guerra)	8,175	7,09	15,265
25	Grilli Vittorio	8,70	6,55	15,25
26	Ceccarelli Dante	8,35	6,87	15,22
27	De Liso Gerardo	8,925	6,29	15,215
28	Adami Giuseppe	8,60	6,56	15,16
29	Palombella Domenico (coniugato)	8,70	6,45	15,15
30	Geatti Angelo (invalido di guerra)	8,50	6,64	15,14
31	Falcioni Bruno	8,45	6,66	15,11
32	Bellelli Tullio (orfano di guerra)	8,175	6,81	14,985
33	Proietto Accursio (orfano di guerra)	8,625	6,35	14,975
34	Dubolino Venerando	8,515	6,40	14,915
35	Fargnoli William	7,00	7,90	14,90
36	Toscano Carmine (orfano di guerra)	8,40	6,49	14,89
37	Montanari Giorgio	8,50	6,38	14,88
38	Romano Francesco	8,19	6,63	14,82
39	Bonadonna Remo (coniugato)	8,21	6,46	14,67
40	Sferlazza Giovanni	8,35	6,31	14,66
41	Paccagnani Giuseppe (coniugato)	8,475	6,15	14,625
42	Panebianco Lorenzo (ex combattente A.O.I.)	8,25	6,28	14,53
43	Santacroce Eustachio (antemarcia)	8,10	6,00	14,10
44	Garzillo Salvatore	7,00	7,01	14,01
45	Scorrano Carlo	7,00	7,00	14,00
46	Eliso Giuseppe	7,00	6,93	13,93
47	Casadei Domenico	7,00	6,40	13,40
48	Valeri Maria	7,00	6,20	13,20
49	Franchi Zelia	7,00	6,19	13,19
50	Vallario Olga	7,00	6,18	13,18
51	Marino Lorenzo (orfano di guerra)	7,00	6,174	13,174
52	Annibali Odoardo (coniugato)	7,00	6,16	13,16
53	Baiocchi Luciano (antemarcia)	7,00	6,152	13,152
54	Polidori Felice	7,00	6,147	13,147
55	Del Grosso Giovanni	7,00	6,13	13,13
56	Castro Francesco	7,00	6,125	13,125
57	Galzio Corrado	7,00	6,115	13,115
58	Bonadonna Alberto	7,00	6,102	13,102
59	Leone Luigi	7,00	6,09	13,09
60	Corsini Flora	7,00	6,085	13,085
61	Caliman Rina	7,00	6,07	13,07
62	Marcucci Lorenza	7,00	6,063	13,063
63	Transi Nerina	7,00	6,05	13,05
64	Sciascia Maria	7,00	6,042	13,042
65	Ruffo Carolina	7,00	6,03	13,03
66	De Castro Onoria	7,00	6,02	13,02
67	Pesci Armando	7,00	6,00	13,00

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Ranieri Anna
2. Tancredi Fernanda
3. Giorgetti Jone
4. Goretti Alfredo (coniugato)
5. Pomarici Russi Ada (avventizia)
6. Guarino Alberto
7. Saccone Saverio
8. Berarducci Rosario (invalido di guerra)
9. Carlino Raffaele (coniugato)
10. Mazzella Enrico
11. Pratesi Maria
12. Segreto Luciana
13. Maffeo Gerardo
14. Ragusa Vittorio
15. Ragona Francesco
16. Bini de Bruyn Adriana (coniugata)
17. Mauro Cioni Alberta coniugata)
18. Paoloni Guglielmo
19. Bisica Umberto
20. Cannatà Domenico
21. Juculano Giovanni
22. Terrevoli Vittorio
23. Castrignano Augusta (avventizia)
24. Pieruz Maria (orfana di guerra)
25. Grilli Vittorio
26. Ceccarelli Dante
27. De Liso Gerardo
28. Adami Giuseppe
29. Palombella Domenico (coniugato)
30. Geatti Angelo (invalido di guerra)
31. Falcioni Bruno
32. Bellelli Tullio (orfano di guerra)
33. Proietto Accursio (orfano di guerra)
34. Dubolino Venerando
35. Fargnoli William
36. Toscano Carmine (orfano di guerra)
37. Montanari Giorgio
38. Romano Francesco
39. Bonadonna Remo (coniugato)
40. Sferlazza Giovanni
41. Paccagnani Giuseppe (coniugato)
42. Panebianco Lorenzo (ex combattente A.O.I.)
43. Santacroce Eustachio (antemarcia)
44. Garzillo Salvatore
45. Scorrano Carlo
46. Eliso Giuseppe
47. Casadei Domenico
48. Marino Lorenzo (orfano di guerra)
49. Annibali Odoardo (coniugato)
50. Baiocchi Luciano (antemarcia)

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Valeri Maria
2. Franchi Zelia
3. Vallario Olga
4. Polidori Felice
5. Del Grosso Giovanni
6. Castro Francesco
7. Galzio Corrado
8. Bonadonna Alberto
9. Leone Luigi
10. Corsini Flora
11. Caliman Rina
12. Marcucci Lorenza
13. Transi Nerina
14. Sciascia Maria
15. Ruffo Carolina
16. De Castro Onoria
17. Pesci Armando

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: PAVOLINI

(2100)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.